



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

PEC

Enna, data del protocollo

Al Signor Commissario Straordinario  
del Libero Consorzio comunale di  
ENNA

Ai Signori Sindaci della Provincia di  
ENNA

Al Signor Questore di  
ENNA

Al Signor Comandante Provinciale dei  
Carabinieri di  
ENNA

Al Signor Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza di  
ENNA

Ai Signori Dirigenti degli Uffici  
Pubblici della Provincia di  
ENNA

e, p.c. Al Ministero dell'Interno  
Gabinetto  
ROMA

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus (COVID-19).

Si fa riferimento alla tematica di cui in oggetto.

Al riguardo, come noto, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di Covid-19 hanno imposto la necessità di adottare azioni contenitive che assumano carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale, determinando il Presidente del Consiglio dei Ministri a disporre ulteriori nuove misure nella giornata dell'8 marzo 2020.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di maggiore impatto per i cittadini, *rinviano per il resto ad una attenta lettura del testo integrale che, ad ogni buon fine, si allega.*



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

In particolare si segnalano i seguenti articoli:

L'art. 2, comma 1:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali di pubblica utilità; e altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;*
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;*
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;***
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;***
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;*
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);*



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compreso le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;*

*.....*

*v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*

*z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.*

*Stralcio articolo 3:*

*....*

*f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;*

*g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;*



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Al fine di poter tenere delle riunioni di coordinamento in totale sicurezza ed in ossequio alle disposizioni normative, si ribadisce che questa Prefettura si è dotata di un sistema di videoconferenza, con riferimento al quale è stata definita una scheda informativa – già inviata - al fine di rendere tale strumento operativo con l'urgenza che la circostanza richiede, previa comunicazione da parte di ciascuna amministrazione locale di un indirizzo *mail*, che potrà essere abilitato su ogni dispositivo informatico idoneo munito di videocamera che rispetti le caratteristiche tecniche indicate nella predetta scheda.

***Ai Signori Sindaci si raccomanda di volere disporre ogni utile azione finalizzata agli adempimenti di competenza ed alla vigilanza sul rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 notiziando questo Ufficio.***

Certi della consueta collaborazione, si attendono i riscontri richiesti al seguente indirizzo pec: [protocollo.prefen@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefen@pec.interno.it)

IL PREFETTO  
(Pirra)